

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice onorario sottoscritto,

letti gli atti relativi al Ricorso per il riconoscimento della Protezione Internazionale ex art. 35 D. Lgs n. 28 del 2008 e sue successive modifiche, Proced. N. 14730 / 2015 - Ricorso presentato il 15 ottobre 2015 da:

[redacted] nato a Jambur nel sud del GAMBIA il [redacted]
[redacted] – elettivamente domiciliato in Taranto presso lo studio dell'avv. Mariagrazia STIGLIANO da cui è rappresentato e difeso, come da mandato in calce al ricorso-

CONTRO : MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE di BARI

E - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

Sciogliendo la riserva di cui alla precedente udienza e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con Ricorso depositato il 15 ottobre 2015 il sig. [redacted] cittadino del Gambia, ha impugnato il provvedimento emesso il 14 luglio 2015 – – dalla Commissione Territ. per il Riconoscimento della Protez. Internaz. di Bari che ha deciso di rigettare la richiesta del Ricorrente, per qualsiasi forma di protezione.

La detta Comm.ne Territ. si è costituita, chiedendo il rigetto del Ricorso, in cui viene richiesto provvedimento di annullamento della decisione della Comm.ne Territ. per la Protez. Internaz. ed il riconoscimento alla Protezione Internazionale o quella più gradata di Protezione Sussidiaria – con richiesta in via subordinata di ammissione alla Protezione Umanitaria – con conseguente rilascio di permesso di soggiorno e con vittoria per spese e competenze.

Si procede all'esame e decisione del RICORSO, nel merito. IL ricorrente chiede annullare il provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale della Protezione Internazionale di Bari ed in accoglimento del Ricorso concedergli la protezione internazionale o quella più gradata della protezione sussidiaria – ed in via subordinata chiede concedergli la protezione Umanitaria, con rilascio di Permesso di Soggiorno dalla Competente Questura, ex art. 32 Co. III D. Lgs n. 25 del 2008.

Con vittoria delle spese e compensi di causa.

Risulta sì del pari acquisito al processo, sulla base delle informazioni reperite dal sito Ministero degli Affari Esteri, l'elevato rischio, in tutta l'area del territorio di provenienza, di un'elevata attività violenta rivolta anche contro espatriati.

Dai siti in tema di sicurezza internazionale: *i maggiori centri urbani possono rappresentare un bersaglio privilegiato Si consiglia pertanto di evitare i luoghi affollati. In passato, attentati hanno colpito anche i luoghi di culto, centri commerciali e altri luoghi pubblici affollati come mercati e stazioni degli autobus. Si raccomanda la massima vigilanza ed attenzione agli aspetti di sicurezza in ogni circostanza e comunque prima di effettuare qualsivoglia visita nel Paese o spostamento interno. Per quanto riguarda i voli interni, si suggerisce di evitare compagnie locali di non comprovata affidabilità e standard internazionali riconosciuti.*

Si pone allora il problema di stabilire quale sia la protezione concedibile a chi provenga da una zona in cui risultano conclamate azioni di violazione di diritti umani anche imputabili ad Autorità di Governo, ma non abbia reso, come nella specie, una plausibile narrazione individualizzata delle ragioni dell'emigrazione, pur tuttavia fondata sulla presenza di un fenomeno sociale arcaico, tollerato, ma certamente non ammissibile dalla comunità internazionale e che riguardano atti del tipo di vendetta e da cui deriva solidarietà e sostegno appunto della comunità internazionale affinché non vi sia e che non trovi continuità, la pratica di tali comportamenti - anche riportati come ancora verificati, dalle comunicazioni ufficiali sulla situazione socio-politica del Paese.

Il diritto comunitario disciplina lo status di beneficiario di protezione sussidiaria nella Direttiva Qualifiche,

quale livello complementare e subordinato di protezione internazionale ulteriore rispetto allo status di rifugiato.

Pertanto, l'analisi sui presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria deve avvenire sempre dopo la valutazione sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato



PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO

Si osservi che nella definizione di protezione sussidiaria, a differenza di quanto previsto per la definizione dello status di rifugiato, non si fa alcun cenno al sentimento del "timore", ma esclusivamente alla esistenza di un "rischio effettivo".

Inoltre, a differenza della definizione di rifugiato che limita l'ambito della persecuzione a quella correlata a considerazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppo sociale o opinioni politiche,

la definizione di persona ammissibile alla protezione sussidiaria non richiede che il rischio di danno grave dipenda da ragioni di tipo particolare.

Infine, per il riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria, non può essere preso in considerazione ogni danno astrattamente qualificabile come grave, ma solo quelle specifiche ipotesi di danno grave espressamente contemplate dalla direttiva stessa, ed oggi recepite sul piano interno nel relativo decreto legislativo di attuazione.

1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo

Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata

in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La definizione di beneficiario della protezione sussidiaria è soggetta alle stesse regole applicabili allo status di rifugiato per quanto attiene alla valutazione dei fatti e delle circostanze rilevanti da parte delle

Commissioni territoriali (art. 3, D. Lgs. 251/07), all'eventuale bisogno di protezione sorto "sur place"

L'istituto della protezione umanitaria è previsto dal Testo unico immigrazione (art. 5, co. 6, D. Lgs. 286/98)

ed è richiamato dall'art. 32, co. 3 del D. Lgs. 25/08 c.d. Decreto Procedure, ai fini della sua applicazione nell'ambito della procedura di asilo.



Al di là della procedura di asilo, ed in via generale, ogni cittadino di un Paese terzo, in presenza di *"oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale"*, può chiedere direttamente al Questore, con istanza formulata ai sensi dell' art. 11, lett. *c-ter*, del Regolamento attuativo del Testo unico citato (D.P.R. 394/99), il rilascio di un permesso di soggiorno per *"gravi motivi di carattere umanitario"*. Tant' è che con Decreto legge del 23 giugno 2009, n. 89, convertito nella legge 2 agosto 2011, n. 129, è stato aggiunto un ultimo periodo alla previsione normativa di cui all' art. 5 co. 6, TU, ulteriormente specificando che *"Il permesso di soggiorno*

per motivi umanitari e rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione i motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero corrispondono a:

- obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali;
- obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali;
- altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali.

Ipotesi certamente riconducibili ai *"seri motivi"* di cui all' art. 5, co. 6 del D. Lgs. 286/98, riguardano persone bisognose di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità personale, ad esempio per motivi di salute o di età, oppure di situazioni di grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie o disastri naturali o ambientali.

Ai sensi dell' art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell' uomo, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848, si ritiene, anche alla luce di un consolidato orientamento della Corte Europea dei diritti dell' Uomo che le disposizioni in materia di protezione umanitaria previste dall' ordinamento interno, possano trovare applicazione laddove nei confronti della persona interessata sussista comunque un concreto pericolo di essere sottoposto a torture, a pene o trattamenti inumani e/o degradanti, in caso di rientro nel Paese d' origine.

4



Ogni qualvolta la situazione soggettiva di un individuo non sia riconducibile alla definizione di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, ma sussista nei suoi confronti un divieto di *refoulement*, in forza di una previsione di diritto internazionale, comunitario o interno, che ne impedisce l'allontanamento dallo Stato, deve necessariamente conseguire, salvo diversa tutela specifica, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La Storia esposta dal ricorrente in sede del suo ascolto presso la Cammiss. Per la Protez. Internaz. di Bari, il 14 luglio 2015, non contiene adeguati elementi per desumere esistiti atti persecutori che possano ricondurre ad una qualche misura di Protezione Internazionale Maggiore -La natura della decisione è da assumere sulla base delle più recenti informazioni provenienti dalla zona di provenienza del ricorrente - e vi è soccombenza dello stesso sulla domanda principale, con accoglimento solo in via del tutto residuale e subordinata della sua domanda di Protezione Internazionale, decisione, altresì in linea con la narrazione della sua storia di immigrato, solo a tratti fornita di una certa gravità. Va altresì considerata la mancanza di tutela nel suo Paese di origine, verso i diritti considerati inviolabili dalla Comunità Mondiale e quindi vi è il pericolo per qualsiasi cittadino gambiano, di essere vittima ingiustificata di soprusi, ingiustizie e di misure liberticide, in genere. Appare a questo punto, l'esigenza di esaminare la complessiva storia e qualità e caratteristiche di vita del Ricorrente - come tale vi è la allegazione documentale in atti ed attinente il comportamento osservato dallo straniero qui in Italia, vi è una certa frequenza lavorativa - con notizie di buon inserimento dello stesso, nella vita quotidiana lavorativa ed extra lavorativa - anche sulla conoscenza della lingua italiana - TANTO- fa concludere che il ricorrente sig. non fa dedurre alcuna vulnerabilità nella prognosi di buono e pacifico inserimento in Italia, paese che ha scelto quale suo nuovo luogo di vita. Tutto Quanto suddetto giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali. La ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato non viene accolta - su tale punto vi è rigetto, come è stata respinta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Spese e competenza di Causa con integrale compensazione tra le PARTI.




P Q M

IL TRIBUNALE DI BARI definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal
ricorrente ed esaminata ma rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

1. Accoglie la domanda solo nella sua misura residuale e subordinata e dichiara
il diritto del sig. ad ottenere il permesso di soggiorno per
motivi umanitari,
2. Rigetta ogni altra domanda
3. Conferma il non accoglimento della ammissione al patrocinio a Spese dello
Stato
4. Spese e Competenze di Causa integralmente compensate tra le Parti.

Bari, 31 agosto 2017


il giud. onor.
Vito Antonio Benedizione

TRIBUNALE DI BARI
Deposito in Cancelleria
Bari, 05/09/17
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dot. Lasa Donata Campagna)

